

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

(C.O.S.A.P.)

(art. 63, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

Approvato con deliberazione del C.C. n. in data (in vigore dal)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento
- Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del canone
- Art. 3 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 4 - Distinzione delle occupazioni
- Art. 5 - Passi e accessi carrabili
- Art. 6 - Commercio su aree pubbliche
- Art. 7 - Occupazioni di suolo pubblico per installazione ponteggi e aree di cantiere
- Art. 8 - Occupazioni di suolo pubblico per lo svolgimento di fiere, mercati ed esposizioni
- Art. 9 - Occupazioni di suolo pubblico per attività cinematografiche, televisive e fotografiche
- Art.10 - Occupazioni per l'esercizio di attività commerciali
- Art.11 - Occupazioni d'urgenza
- Art.12 - Occupazioni abusive

CAPO II –NORME E PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

- Art. 13 – Domanda di occupazione
- Art. 14 – Avvio del procedimento e istruttoria della domanda
- Art. 15 – Diritti di istruttoria
- Art. 16 – Deposito cauzionale
- Art. 17 – Obblighi del titolare
- Art. 18 – Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione
- Art. 19 – Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione
- Art. 20 – Rinnovo della concessione, proroghe e autorizzazione al subentro
- Art. 21 – Rinuncia all'occupazione

CAPO III – CANONE DI OCCUPAZIONE

- Art. 22 – Criteri di determinazione della tariffa del canone
- Art. 23 – Classificazione del territorio
- Art. 24 – Importo del canone al mq
- Art. 25 – Coefficienti di moltiplicazione
- Art. 26 – Riduzioni
- Art. 27 – Esclusioni
- Art. 28 – Esenzioni
- Art. 29 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 30 - Versamento del canone per le occupazioni semipermanenti, temporanee, giornaliere e giornaliere ricorrenti
- Art. 31 – Gestione del servizio
- Art. 32 – Funzionario responsabile

CAPO IV – SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

- Art. 33 – Suddivisione del lungo lago in settori
- Art. 34 – Occupazione nei settori denominati A, B, C

CAPO IV – ACCERTAMENTO

- Art. 35 – Accertamento
- Art. 36 – Sanzioni per occupazioni abusive
- Art. 37 – Procedura di sgombero
- Art. 38 – Sanzioni per ritardati od omessi versamenti
- Art. 39 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Norme finali

Art. 41 - Rinvio

APPENDICE

ESEMPI DI CALCOLO CANONE DI OCCUPAZIONE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, avente natura giuridica di entrata patrimoniale, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime, la misura della tariffa, la classificazione in zone del territorio, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se momentanee, è assoggettata ad apposita preventiva autorizzazione ovvero concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. L'approvazione del presente regolamento, che sostituisce integralmente quello attualmente in vigore, si rende necessaria al fine di garantire un maggior controllo e una migliore gestione delle occupazioni di suolo pubblico sul territorio, di prevedere più ampie tipologie di occupazioni, rispetto a quelle attualmente previste, che siano più aderenti alle esigenze che negli ultimi anni si sono venute delineando e, non da ultimo, per dotare l'amministrazione di un idoneo strumento per contrastare le occupazioni abusive (come meglio definite negli articoli che seguono) e permettere il recupero dei crediti al fine di una maggiore equità tra i concessionari.

Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del canone

1. E' soggetta al pagamento del canone qualsiasi occupazione di suolo pubblico e di spazi pubblici così come definite nel presente articolo.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile o indisponibile del Comune.
3. Sono altresì considerate suolo pubblico e/o spazio pubblico:
 - le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, o per uso continuato ultraventennale o derivante da specifiche destinazioni previste dagli strumenti edilizio-urbanistici, una servitù di pubblico passaggio e/o servizio;
 - le occupazioni realizzate su strade statali e provinciali situate all'interno del centro abitato di cui il Comune ha ottenuto a qualsiasi titolo la disponibilità.
4. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile o indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

Art. 3 - Soggetti attivi e passivi.

1. Il canone è dovuto all'Ente proprietario del suolo dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 4 - Distinzione delle occupazioni.

1. Le occupazioni sono permanenti, semipermanenti, temporanee, giornaliere e giornaliere ricorrenti.
 - a) sono permanenti, le occupazioni di carattere stabile aventi durata superiore ai 180 gg che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono semipermanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata superiore ai 120 gg e non eccedente i 180 gg, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - c) sono temporanee le occupazioni aventi durata superiore ai 5 gg e non eccedenti i 120 gg che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - d) sono giornaliere le occupazioni di durata inferiori ai 5 gg.

e) sono giornaliere ricorrenti le occupazioni di durata di inferiore ai 5 giorni che si ripetono con cadenza, settimanale e/o mensile.

2. Le autorizzazioni per occupazioni permanenti hanno una durata massima di anni 1 e vengono rilasciate, previo pagamento del canone relativo, con scadenza al termine dell'anno solare di riferimento; per gli anni successivi al primo l'autorizzazione si rinnova automaticamente solo se il pagamento del relativo canone, o della prima rata di esso, è effettuato entro il 10 gennaio;

3. Le autorizzazioni per occupazioni giornaliere ricorrenti hanno durata massima di anni 1 con scadenza non oltre il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento e vengono rilasciate, previo pagamento del canone relativo ai mesi dell'anno di effettiva occupazione; per gli anni successivi al primo dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

Art. 5 - Passi e accessi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La realizzazione, la modificazione ovvero la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali deve avvenire in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D. P.R.16/12/1992, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il canone per i passi carrabili è commisurato alla superficie occupata risultante dall'apertura degli accessi medesimi per la profondità convenzionale del marciapiede pari a metri uno.

3. Il canone annuo dovuto è pari ad €. 40 al mq.

4. La concessione e/o autorizzazione ha carattere permanente e si rinnova automaticamente anno per anno, salva rinuncia dell'avente diritto o provvedimento di revoca da parte dell'ente.

5. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, quali i passi carrabili a raso, ossia non contraddistinti da alcun manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone, salvo richiesta specifica del proprietario. In tali casi il divieto di sosta ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico da parte del soggetto passivo del canone.

6. Su richiesta dei titolari di passi carrabili che non si aprono direttamente sulla carreggiata stradale (in particolare relativamente ai passi carrabili situati in Via della Rena) ma su parte di suolo pubblico adibita a parcheggio o piazzola, sono eliminati eventuali parcheggi antistanti che inibiscono la possibilità di manovra; in tal caso, al titolare del passo carrabile interessato è richiesto un maggior canone calcolato applicando un terzo della tariffa Cosap stabilita, all'area delimitata dal poligono avente per lati l'apertura del passo carrabile e la distanza dello stesso dalla carreggiata stradale.

Art. 6 – Commercio su aree pubbliche

1. Per il commercio su aree pubbliche, si rimanda alla disciplina approvata con atto C.C. n. 41 del 20.09.2016 ad oggetto: "Approvazione del regolamento comunale che disciplina il commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale" e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

3. Per le fiere si rimanda alla disciplina approvata con atto CC. n. 39 del 28.11.2014 ad oggetto: "Modifica ed integrazione del regolamento per la disciplina di mostre fiere ed esposizioni" e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 – Occupazione di suolo pubblico per installazione ponteggi e aree di cantiere

1. Le occupazioni di suolo pubblico concernenti l'installazione di ponteggi, aree di cantiere o similari, anche eventualmente comportanti scavi e/o manomissioni del manto stradale, sono commisurate alla superficie di suolo occupata e il canone dovuto è pari ad €. 10 al mq.

2. La concessione e/o autorizzazione non può avere una durata superiore ad un anno.

3. La Giunta Comunale in casi di comprovata necessità può autorizzare occupazioni con durata superiore ad un anno.

4. Ove l'occupazione abbia una durata inferiore ai 10 gg il canone dovuto viene ridotto del 50%.

Art. 8 – Occupazioni di suolo pubblico per lo svolgimento di fiere, mercati ed esposizioni.

1. Per le occupazioni di suolo pubblico concernenti lo svolgimento di fiere, mercati ed esposizioni si applica la disciplina dettata dal Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 45 del 16.12.2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 – Occupazioni di suolo pubblico per attività cinematografiche, televisive e fotografiche

1. Per le occupazioni di suolo pubblico concernenti lo svolgimento di attività cinematografiche, televisive e fotografiche, si applica la disciplina dettata dal Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 12.06.2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 – Occupazioni per l'esercizio di attività commerciali

1. Tutte le occupazioni di suolo pubblico con vetrine, carrelli espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o altre attrezzature di servizio sono autorizzate in stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico monumentale e, comunque, nel rispetto del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114, titoli I[^] e X[^] e della relativa normativa regionale.

2. Le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso nei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi. In particolare per le tipologie sotto elencate vanno osservate le prescrizioni di seguito riportate:

a) **NEGOZI E BOTTEGHE.** L'esposizione delle merci potrà avvenire soltanto sul lato del marciapiede adiacente i fabbricati e non oltre il fronte dei fabbricati medesimi. La merce dovrà essere posta in appositi contenitori e non dovrà essere appesa agli alberi, ai pali della luce, della segnaletica, o appesa alle tende. L'altezza dei carrelli non potrà superare il limite di m.1,50. Potrà essere messa in mostra solo la merce per la quale esiste regolare licenza con divieto di vendita diretta all'esterno del negozio .

b) **BAR, RISTORANTI ED IN GENERE PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.** L'occupazione con tavoli e sedie potrà essere effettuata, compatibilmente con le norme del Codice della strada, anche sul lato del marciapiede adiacente la carreggiata salvaguardando i pedoni, siano essi seduti ai tavoli o in transito, dal traffico veicolare con protezioni quali dissuasori di sosta, fioriere, siepi di sempre-verde, nuove strutture di arredo, ecc., poste a margine del marciapiede in rilievo. Nell'ipotesi di occupazione sul lato stradale del marciapiede, l'estensione in lunghezza dell'occupazione potrà estendersi oltre il fronte dell'esercizio a condizione che il medesimo spazio non sia richiesto dall'eventuale attività commerciale (pubblici esercizi, negozi, botteghe, ecc.) frontista. E' in ogni caso fatta salva la priorità del diritto di occupazione da parte del frontista.

c) **SALE GIOCHI.** L'occupazione dovrà avvenire soltanto sul lato del marciapiede adiacente i fabbricati esponendo giochi che non arrechino disturbo per rumorosità.

d) **CHIOSCHI EDICOLE.** L'occupazione con espositori o carrelli porta-riviste dovrà avvenire esclusivamente in adiacenza alla porzione di suolo pubblico occupata dal chiosco. Gli espositori non dovranno superare in altezza ml. 1.

e) **NOLEGGIO CICLI E TANDEM.** La porzione di superficie da adibire ad esposizione dei mezzi nonché l'ubicazione e la distribuzione di tale occupazione saranno valutate in riferimento alle singole situazioni e comunque nel rispetto delle esigenze di viabilità e di traffico della zona.

3. Tutte le occupazioni di cui sopra sono condizionate al rispetto della distanza dagli incroci stradali così come prevista dal Codice della Strada. Nelle zone nelle quali siano istituite isole pedonali ed in zone del territorio comunale di particolare pregio o valenza turistico-culturale le concessioni saranno rilasciate con riferimento ad appositi criteri, individuati dall'Amministrazione comunale anche in deroga a quelli ordinari ma sempre nel rispetto della legislazione vigente.

4. Qualora gli esercenti intendano proteggere le occupazioni con ombrelloni o copertura di altra foggia aventi analogo carattere precario, potranno farlo a condizione che l'altezza minima di questi dal suolo non sia inferiore a ml. 2 al fine di evitare danni ai pedoni che transitano sul marciapiede; in ogni caso le coperture non dovranno mai compromettere la visibilità.

5. Deroghe alle presenti disposizioni per casi che presentano situazioni particolari, potranno essere esaminate e definite su parere conforme della Giunta comunale.

Art. 11 - Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo e il pagamento del relativo canone.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 36.
3. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera c).

Art. 12 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la necessaria autorizzazione/concessione amministrativa prevista dal presente regolamento sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione/autorizzazione;
 - b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo e/o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima;
 - c) che si estendono oltre la superficie autorizzata, con qualsiasi manufatto, impianto o complemento di arredo fisso o amovibile, anche di modeste dimensioni.
 - d) effettuate con l'apposizione di cartelli di passo carrabile/divieto di sosta non regolamentari riprodottrivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada.
3. E' parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni, quella posta in essere da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione, rilasciata in capo ad altro soggetto, senza presentare richiesta di autorizzazione al, corredata da tutta la documentazione necessaria, entro il termine di trenta giorni.
4. Alle occupazioni abusive si applica la specifica procedura di sgombero di cui al successivo art. 37.

CAPO II - NORME E PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Art. 13 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione e/o autorizzazione.
2. La domanda di concessione ovvero di autorizzazione, dovrà essere presentata agli uffici competenti almeno 30 giorni prima del periodo richiesto, e deve contenere, a pena di nullità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
 - c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di condominio l'indicazione delle generalità dei soggetti contitolari, obbligati in solido al pagamento del canone;
 - d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, con l'indicazione catastale della stessa;
 - e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - g) il tipo di attività che si intende svolgere, le strutture e le attrezzature con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - h) Progetto in triplice copia, con documentazione fotografica e apposita planimetria quotata anche con riferimento agli spazi pubblici circostanti da cui risulti evidenziata la superficie che si richiede di occupare;

- l) l'impegno a mettere in opera tutte quelle prescrizioni che saranno imposte dalla Polizia Municipale nel caso in cui l'occupazione determini problemi al transito pedonale;
3. Ai titolari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda. Nel caso di richiesta contemporanea, decide la sorte in presenza degli interessati o di due testimoni.

Art. 14 – Avvio del procedimento e istruttoria della domanda

1. Con la presentazione della domanda ha inizio il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione di cui viene data comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
- Ove necessario contestualmente alla comunicazione di cui sopra, l'ufficio competente il rilascio della concessione e/o autorizzazione dovrà chiedere chiarimenti o integrazioni.
2. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio Tributi per l'istruttoria ed il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione.
3. Fatta salva l'acquisizione di ulteriori pareri e/o autorizzazioni in relazione alla tipologia di occupazione richiesta, l'istruttoria dei procedimenti viene effettuata acquisendo, di norma, i seguenti pareri:
- ufficio di Polizia Locale per il rispetto delle norme riguardanti il codice della strada;
 - ufficio Gestione del Territorio per le occupazioni riguardanti lo svolgimento dell'attività edilizia e, in generale, la realizzazione di attività o l'installazione di manufatti disciplinati dal regolamento edilizio (apertura nuovi passi carrai, installazione di tende, ecc.) ;
 - ufficio Lavori Pubblici per le occupazioni che implicano modifiche al patrimonio comunale (assetto stradale, arredo urbano, ecc.) e/o verifiche di compatibilità con gli impianti di erogazione dei pubblici servizi (illuminazione pubblica, fognature, acquedotto, ecc.)
 - ufficio Commercio per le occupazioni effettuate da pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande o altre attività commerciali.
4. I pareri di cui al comma precedente devono essere rilasciati entro il termine di 7 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, il parere si intende favorevole.
5. In ipotesi di esito positivo dell'istruttoria il provvedimento di cui sopra consisterà nel rilascio della concessione o autorizzazione previo pagamento da parte del richiedente del canone dovuto in relazione alla richiesta di occupazione di suolo pubblico.
6. I provvedimenti di concessione/autorizzazione o di diniego sono emessi dal responsabile dell'Ufficio Tributi o dal R.u.p. da esso individuato.

Art. 15 – Diritti di istruttoria

1. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione sia necessario effettuare un sopralluogo, alla richiesta dovrà essere allegata la quietanza di versamento dei diritti pari ad € 15,00.

Art. 16 – Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione/autorizzazione o da cui possono derivare danni al patrimonio comunale o a terzi o in particolari circostanze che lo giustifichino, il responsabile del servizio competente a rilasciare l'autorizzazione, su proposta del responsabile del servizio lavori pubblici-patrimonio, dovrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. In sostituzione del deposito cauzionale potrà essere prestata idonea garanzia fidejussoria della durata prevista per l'occupazione, aumentata di tre mesi.
2. Il deposito cauzionale sarà svincolato al termine dell'occupazione, previo accertamento della corretta e regolare messa in pristino del suolo pubblico.

Art. 17 - Obblighi del titolare

1. Il titolare della concessione/autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione o escutendo la garanzia fidejussoria di cui all'art. 16;
- b) mantenere in condizioni di decoro, ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- e) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- f) non affidare in sub-concessione o trasferire a terzi la concessione;
- g) versare il canone alle scadenze previste;
- h) esporre un cartello segnaletico conforme a quello previsto dal Regolamento del codice della strada;
- i) mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale del passo carraio al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile;
- l) comunicare, all'apposito ufficio, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico di passo carraio. In tale ultima ipotesi dovrà essere anche prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia;
- m) restituire all'ufficio il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione della concessione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente autorità;
- n) comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'occupazione stessa, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità dell'immobile interessato all'occupazione.

2. Qualora il titolare della concessione/autorizzazione sia un soggetto diverso dal proprietario delle strutture installate sul suolo pubblico l'obbligo previsto al punto a) del presente articolo rimane in carico al proprietario delle strutture suddette (in caso dell'installazione di chioschi) ovvero del proprietario dell'immobile (in caso di occupazione di cantieri per interventi su edifici).

Art. 18 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti;
- b) il mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione/autorizzazione ovvero delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione/autorizzazione del suolo o dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- d) per difformità dell'occupazione rispetto alla concessione/autorizzazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

4. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, qualora non sia presentata la richiesta di voltura entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 19 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Il soggetto autorizzato all'occupazione del suolo pubblico non può opporsi alla rimozione completa del manufatto e delle strutture facenti parte delle occupazioni del suolo pubblico per consentire i lavori di riqualificazione dell'area interessata.
3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione disposto dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione.
4. Il rimborso per le occupazioni di suolo pubblico permanenti potrà essere corrisposto in ragione di dodicesimi tenendo conto soltanto delle frazioni superiori a 15 giorni che saranno computate in misura pari ad un mese intero.

Art. 20 - Rinnovo della concessione, proroghe e autorizzazione al subentro

1. I provvedimenti di concessione permanente e giornalieri ricorrenti, sono rinnovabili alla scadenza, con apposita istanza di rinnovo da presentare almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
2. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà delle strutture o di titolarità di un'attività alle quali è collegata un'occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà produrre apposita domanda di subentro contenente anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente, da presentarsi entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
3. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario gli eredi o il tutore legale possono richiedere l'autorizzazione al subentro entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
4. In caso di subentro in corso d'anno non sarà ammesso alcun rimborso del canone già versato a favore del cedente. Qualora il concessionario di origine sia in regola con il pagamento del canone, il subentrante sarà tenuto al pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Il mancato pagamento del canone, nei termini stabiliti nel presente regolamento, per l'occupazione già in essere costituisce motivo ostativo per il rinnovo o proroga.

Art. 21 - Rinuncia all'occupazione

1. La rinuncia all'occupazione effettuata prima del termine di scadenza dell'autorizzazione non dà diritto al rimborso del canone già versato.

CAPO III – CANONE DI OCCUPAZIONE

Art. 22 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) classificazione delle zone del territorio del Comune;
 - b) importo del canone al mq;
 - c) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - d) tipo di occupazione;
 - e) durata dell'occupazione;
 - f) coefficiente di moltiplicazione;
 - g) riduzioni.

Art. 23 - Classificazione del territorio

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, il territorio del Comune è classificato in nr. 3 zone identificate nell'allegato 1 al presente regolamento;
Zona 1: comprendente il centro storico e le zone limitrofe;
Zona 2: comprendente la zona urbana del paese;
Zona 3: comprendente tutte le altre zone del Comune.

Art. 24 – Importo del Canone al mq

- 1) Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone di €. 35,00 al mq occupato.
- 2) Le occupazioni semipermanenti sono assoggettate al canone di €. 25,00 al mq occupato.
- 3) Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone di €. 15,00 al mq occupato.

- 4) Le occupazioni giornaliere sono assoggettate al canone giornaliero di €. 2,00 al mq occupato.
- 5) Gli importi sopra riportati sono aggiornati periodicamente con delibera della Giunta Comunale.

Art. 25 Coefficienti di moltiplicazione

- 1) Per le occupazioni di suolo pubblico nella zona 1 è applicato un coefficiente di moltiplicazione pari ad 1;
- 2) Per le occupazioni di suolo pubblico nella zona 2 è applicato un coefficiente di moltiplicazione pari ad 0,8;
- 3) Per le occupazioni di suolo pubblico nella zona 3 è applicato un coefficiente di moltiplicazione pari ad 0,3.

Art. 26 – Riduzioni

1. Le superfici eccedenti i 60 metri quadrati, per le occupazioni sia permanenti, semipermanenti e temporanee, sono calcolate in ragione del 50 per cento.
2. In via ordinaria il limite massimo di superficie concedibile è stabilito in 120 metri quadrati, tale limite può essere derogato, previa valutazione di opportunità da parte dell'amministrazione, solo in caso di comprovati e documentati casi di effettiva necessità; in tal caso non si applica la riduzione di cui al comma precedente.
3. Le occupazioni di suolo pubblico, realizzate mediante la realizzazione di pedane o altre opere idonee a delimitare in modo permanente ed inequivocabile l'area occupata, scontano una riduzione pari al 20% del canone dovuto.

Art. 27 - Esclusioni

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del canone e dalla richiesta della relativa autorizzazione/concessione:
 - a) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate con cantieri per l'esecuzione di lavori ed opere commissionati dal Comune, da parte dei soggetti aggiudicatari dei lavori medesimi. In tale fattispecie l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte del privato costituisce una conseguenza necessaria dell'ordine di esecuzione dei lavori dato dal Comune e dell'obbligo contrattuale del medesimo di consegnare all'aggiudicatario l'intera area occorrente per l'esecuzione dell'opera, sempre che tale occupazione sia limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori medesimi;
 - b) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 8 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione ad edifici privati, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde, purché non modifichino il regime della circolazione e non intralcino il traffico. Per queste occupazioni deve comunque essere data comunicazione preventiva, anche via fax, alla Polizia Municipale almeno 48 ore prima dell'inizio delle occupazioni medesime;
 - c) le occupazioni temporanee realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi per interventi d'urgenza necessitati dall'esigenza di effettuare riparazioni per guasti. Per queste occupazioni deve comunque essere data comunicazione successiva, anche via fax, al Servizio lavori pubblici-patrimonio, entro il quinto giorno lavorativo successivo;
- 2) Con deliberazione della Giunta Comunale potrà essere modificata o integrata l'elencazione sopra indicata.

Art. 28 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone, ma non dal rilascio della relativa autorizzazione/concessione rilasciata dal servizio competente:
 - a) le occupazioni effettuate direttamente dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, nonché le occupazioni effettuate con passi carrai e divieti di sosta per l'accesso ad immobili dagli stessi utilizzati;
 - b) i passi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap motori;
 - c) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del d.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a condizioni che tali organizzazioni risultino regolarmente iscritte all'anagrafe unica allo scopo istituita presso il Ministero delle finanze;
 - d) Le occupazioni per i festeggiamenti tradizionali patrocinati dal Comune;

- e) Le occupazioni realizzate per finalità sportive, culturali ed istituzionali, purché non collegate ad attività commerciali (es. finalità culturale svolta da esercente commerciale in prossimità dell'esercizio);
- f) Le occupazioni realizzate con gli spettacoli viaggianti;
- 2) La Giunta comunale, con propria deliberazione debitamente motivata, potrà concedere esenzioni ulteriori rispetto all'elencazione sopra riportata, ovvero determinare riduzioni del canone dovuto in ragione del presente regolamento.

Art. 29 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va versato ogni anno relativamente all'anno solare di riferimento;
2. Il versamento relativo alla prima annualità, calcolato per i mesi di effettiva occupazione, va eseguito in unica soluzione all'atto del rilascio della concessione;
3. Per le annualità successive alla prima, il canone può essere corrisposto in tre rate di ugual importo, scadenti il 10 gennaio, il 10 aprile e il 30 luglio.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale il termine di scadenza del versamento può essere prorogato per situazioni eccezionali o specifiche circostanze debitamente motivate.
5. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente intestato al Comune ovvero al concessionario della riscossione;

Art. 30 - Versamento del canone per le occupazioni semipermanenti, temporanee, giornaliere e giornaliere ricorrenti.

1. Per le occupazioni semipermanenti, temporanee, giornaliere e giornaliere ricorrenti, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.
2. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente intestato al Comune ovvero al concessionario della riscossione;

Art. 31 - Gestione del servizio.

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito nelle seguenti forme:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Nel caso in cui il Consiglio Comunale ritenga opportuno affidare la gestione del servizio in concessione, con la stessa deliberazione di affidamento approverà il capitolato d'onori.

Art. 32 - Funzionario responsabile.

1. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone è individuato nel responsabile dell'Ufficio Tributi.
2. In particolare, il funzionario comunale:
 - cura tutte le operazioni utili alla riscossione, anche coattiva, del canone, comprese l'emissione degli atti di accertamento ed applicazione delle sanzioni;
 - sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.

CAPO IV – SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 33 - Suddivisione del lungo lago in settori

1. All'interno delle zone 1 e 2 sono individuati nell'area del lungo lago tre specifici settori denominati "Settori A, B e C", come in allegato 2/a, 2/b e 2/c.

Art. 34 – Occupazione nei settori denominati A, B, C

1. Nei settori A, B e C di cui al precedente articolo l'occupazione di suolo pubblico potrà essere concessa solo al gestore dei mercatini, selezionato con apposito bando, come da regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 06.12.2011.

2. Al fine di favorire i produttori e le attività commerciali locali, nei suddetti "Settori A, B e C", nelle domeniche in cui non vengono previsti i mercatini di cui al comma 1, l'Amministrazione, con apposita delibera di Giunta Comunale potrà autorizzare i produttori locali all'occupazione di suolo pubblico determinando nella stessa delibera sia il canone che le condizioni per l'occupazione stessa.

3. Sempre al fine di favorire le attività commerciali locali, nel Settore "A" nella seconda e quarta domenica di ogni mese, saranno consentite un numero massimo di 10 occupazioni di suolo pubblico, con una superficie massima di mq 12 ognuna, i cui beneficiari dovranno essere selezionati con apposito bando.

4. Nel settore "B", fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e fatti salvi casi eccezionali, non potranno essere autorizzate occupazioni di suolo pubblico.

5. Le occupazioni di suolo pubblico nei settori "A", "B" e "C" concesse in violazione delle disposizioni di cui al comma 1,2,3,e 4 saranno considerate occupazioni abusive e pertanto sanzionate come tali.

6. Le norme previste nel presente articolo non si applicano alle occupazioni di suolo pubblico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che rimarranno pertanto assoggettate alle norme del presente regolamento anche nei settori "A", "B" e "C".

CAPO V ACCERTAMENTO E RIMBORSI

Art. 35 - Accertamento

1. Il comune, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata:

a) controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo;

b) procede all'accertamento ed al controllo delle occupazioni di cui al presente regolamento, redigendo apposito verbale redatto da agente accertatore o da competente pubblico ufficiale.

2. In caso di parziale, omesso o tardivo versamento ovvero in caso di occupazioni abusive il comune procede alla notifica di un avviso di contestazione con invito ad adempiere entro il termine di 10 giorni.

3. L'avviso di contestazione è notificato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante messo notificatore.

Art. 36 – Sanzioni per occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive o protratte oltre il termine di scadenza, oltre ad essere disposto l'immediato sgombero, con le modalità di cui all'art. 37, è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 150 % dell'indennità calcolata sulla superficie abusivamente occupata.

2. Per le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di autorizzazione/concessione, o per quelle che si estendono oltre la superficie autorizzata, oltre ad essere disposto l'immediato ripristino delle disposizioni dell'atto di autorizzazione/concessione, è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 50% dell'indennità dovuta per l'occupazione di suolo pubblico concessa.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico che si protraggono oltre la dichiarazione di decadenza o estinzione a norma dell'art. 18 del presente regolamento, è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 150 % dell'indennità calcolata sulla superficie abusivamente occupata.

Art. 37 – Procedura di sgombero

1. Ai responsabili delle occupazioni abusive è notificato, da parte dell'Ufficio di Polizia Locale, o del gestore del servizio in caso di affidamento in concessione dello stesso, un atto di diffida per provvedere allo sgombero ed alla messa in ripristino dell'area occupata, o al rispetto immediato delle condizioni stabilite dall'autorizzazione rilasciata;

2. Qualora l'occupazione sia tale da non consentire lo sgombero immediato o l'immediato rispetto delle prescrizioni, con il medesimo procedimento di cui al comma precedente può essere concesso un termine, comunque non superiore a 15 giorni, entro cui provvedere

3. Decorso inutilmente tale termine l'esecuzione dello sgombero sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

4. Dell'esecuzione coattiva viene dato atto in apposito verbale contenente, tra l'altro, l'elenco delle cose asportate.
5. Il materiale rimosso verrà conservato in locali idonei a disposizione dell'interessato per 60 giorni, trascorsi i quali si procederà al sequestro ai fini della successiva confisca.
6. Resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento del canone per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni; resta fermo altresì che rimane a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 38 – Sanzioni per ritardati od omessi versamenti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa con un minimo di €. 200 ed un massimo di €. 500.
2. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo a quello previsto per la scadenza di pagamento.

Art. 39 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

1. Le sanzioni amministrative collegate al canone sono irrogate dal funzionario responsabile contestualmente all'avviso di contestazione.
2. L'ufficio notifica l'avviso di contestazione e contestuale irrogazione delle sanzioni con l'indicazione, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.
3. L'interessato può accedere alla definizione agevolata mediante pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di indennità, sanzioni ed interessi entro il termine di 10 giorni dalla notificazione. In tal caso le sanzioni di cui agli articoli precedenti sono ridotte ad un terzo.
4. L'avviso deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3.
5. Entro il termine di 10 giorni dalla data della notificazione gli interessati possono far pervenire al comune (o al concessionario) deduzioni difensive e documenti e possono chiedere di essere sentiti. La presentazione delle deduzioni difensive sospende i termini per il pagamento.
6. Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione, l'ufficio competente esamina le deduzioni difensive e qualora le motivazioni addotte vengano accolte, procede ad annullare o rettificare l'avviso. In caso contrario invia provvedimento di rigetto dell'istanza con addebito di ulteriori interessi e spese.
7. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 5 e 6 *non trova* applicazione la definizione agevolata delle somme prevista al comma 3.
8. In caso di mancato versamento entro i termini indicati si procede alla riscossione coattiva delle somme richieste secondo le disposizioni di legge vigenti.

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 – Norme finali

1. Con l'approvazione del presente regolamento è abrogato il *Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21.12.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme del presente regolamento si applicano per la determinazione del canone di occupazione di suolo pubblico per l'anno 2017.

Art. 41 - Rinvio

Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

APPENDICE

ESEMPI DI CALCOLO CANONE DI OCCUPAZIONE

ESEMPIO 1:

OCCUPAZIONE PERMANENTE IN ZONA 1 MQ 30 DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE

CANONE : € 35,00 (canone al mq) * 1 (coefficiente di moltiplicazione) * 30 (mq di occupazione) = € 1.050,00

ESEMPIO 2:

OCCUPAZIONE TEMPORANEA IN ZONA 2 MQ 30 DAL 10 MAGGIO AL 30 MAGGIO (20 GIORNI)

CANONE : [€ 15,00 (canone al mq) * 0,8 (coefficiente di moltiplicazione) * 30 (mq di occupazione)] * 20/365 = € 19,73